



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MEDICINA E CHIURURGIA D'URGENZA ED ACCETTAZIONE PRESSO I P.S. DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI FROSINONE

PER LA DURATA DI 12 MESI

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Questa Azienda Sanitaria Locale ha indetto una gara d'appalto, ai sensi dell'art. 60 del d. Lgs. n. 50/2016, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica, per l'affidamento della fornitura di servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i P.S. dei Presidi Ospedalieri della ASL di Frosinone

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito https://stella.regione.lazio.it/portale/

Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Frosinone [codice NUTS: ITI45]

Il CIG è 9926665F16

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dottoressa Monica Caira, Direttore della UOC Provveditorato ed Economato - ASL Frosinone.

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza

professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni,pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo non conforme della Piattaforma da parte dell'operatore economico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali operativi disponibili su STELLA.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su STELLA;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un

organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 - IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a STELLA. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese. La registrazione a STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno di STELLA dall'*account* riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a STELLA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06 997744.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende

- 1. Bando di gara;
- 2. Disciplinare di gara;
- 3. Allegato 1 Domanda di partecipazione;
- 4. Allegato 2 DGUE;

- 5. Allegato 3 Patto di integrità;
- 6. Allegato 4 Capitolato tecnico;
- 7. Allegato 5 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- 8. Allegato 6 Modulo per l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo;
- 9. Allegato 7 Schema di contratto;
- 10. Allegato 8 DUVRI;

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale dell'ASL di Frosinone e sul portale di e-procurement STELLA.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-impreseda inoltrare entro le ore e la data indicate in piattaforma, in via telematica, attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet https://stella.regione.lazio.it/portale/, nella sezione dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di STELLA.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviate). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non

aggiudicare l' appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "Chiarimenti" del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della Società concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese.

Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.., di servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i P.S. dei Presidi Ospedalieri della ASL di Frosinone di seguito "Amministrazione contraente", per la durata di 12 mesi, per un monte ore stimato pari a 2.600/mese, così per un complessivo annuo pari a n. 31.200 ore da distribuirsi tra i 4 P.S. aziendali, secondo necessità, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 2.496.000,00.

Ai sensi della normativa vigente, la procedura è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario.

Si procederà all'affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La fornitura di che trattasi è compresa in un unico lotto in quanto l'espletamento del servizio deve essere assicurato da un solo Operatore al fine di agevolare una rapida e corretta esecuzione dei dettami organizzativi dei vari presidi, definita dal Responsabile del Dipartimento di Urgenza ed Accettazione.

Le attività previste attengono alla guardia attiva a supporto del servizio di pronto soccorso presso ciascun presidio al fine di garantire le prestazioni mediche necessarie per qualunque codice di accesso dell'utenza e in particolare l'inquadramento diagnostico e trattamento iniziale di tutte le tipologie di pazienti afferenti secondo le priorità assegnata dal Triage ed i protocolli vigenti.

I turni richiesti sono:

Lotto	Presidi	Turni	Copertura
Unico	- P.U. Frosinone/Alatri - P.O. Sora - P.O. Cassino	Secondo normativa vigente	Copertura sulle 24 ore

Si precisa che l'organizzazione del lavoro è totalmente in capo all'Aggiudicatario ed il personale che presta Servizio dipende esclusivamente dal Responsabile indicato in offerta dall'Operatore Economico, senza alcuna ingerenza da parte di questa Amministrazione ma con il necessario coordinamento del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

La durata della fornitura è pari a 12 mesi , ai sensi dell'art. 10 del Decreto-Legge n. 34 del 30/03/2023, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio attestata dal DEC.

L'importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore dei servizi sarà determinato sulla base delle

prestazioni effettivamente rese e sulla base dell'effettivo fabbisogno, nonché delle limitazioni previste dalle norme e disposizioni nazionali e regionali per le Aziende Sanitarie.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 annui.

La spesa derivante dai contratti è finanziata con fondi di bilancio della stazione appaltante.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'accordo.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante

mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 – REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 6 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITÀ

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.: Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la <u>comprova del requisito</u> la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito, nel triennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte almeno un contratto per servizi analoghi per un importo complessivo pari a € 500.000,00 a favore di strutture pubbliche o private convenzionate al S.S.N..

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice, si precisa che i requisiti sopra riferiti vengono richiesti in considerazione della particolare complessità tecnico professionale e rilevanza socio sanitaria del servizio oggetto del presente accordo ed sono volti a garantire che il servizio venga svolto da operatori economici con un adeguata esperienza nel settore oggetto della gara.

La <u>comprova del requisito</u> è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 5 e all. XVII parte II, del Codice, mediante:

una dichiarazione nella quale siano indicati gli importi, la durata e oggetto del contratto, il
periodo di validità ed il committente per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data
di costituzione o dell'avvio delle attività dell'operatore economico;

in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

acquisizione d'ufficio da parte dell'Amministrazione delle certificazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni o enti pubblici, previa indicazione da parte dell'operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti;

in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante:

 originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, G.E.I.E.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto a) deve essere posseduto da:

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.;

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso;

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 7 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della

garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Si applica quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

 una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base d'asta, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, dovrà essere di importo pari a quello di seguito indicato:

IMPORTO A BASE D'ASTA (iva esclusa)	IMPORTO CAUZIONE PARI AL 2%
€ 2.496.000,00	€ 49.920,00

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011,

n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- 1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- 2) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT, IBAN IT18A020081480400040002537;
- 3) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n.31;
- d) avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite su STELLA in una delle seguenti forme:

originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005;

In duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico, assegni ecc., il concorrente deve inserire su STELLA il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una appendice della garanzia già prodotta a titolo di estensione oppure

una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è in nessun modo sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, se, ed in quanto dovuto dalla normativa vigente, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondole modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017 ed alle "*Istruzioni operative*" pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto secondo l'importo indicato nella sottostante tabella:

Lotto	Codice identificativo gara (C.I.G.)	Importo contributo
Lotto unico	9926665F16	€ 165,00

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia statogià effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ART. 11-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall' Operatore Economico entro la scadenza ivi indicata **a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento su STELLA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di STELLA si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file o cartella compressa.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- 1. Busta A Documentazione Amministrativa;
- 2. Busta B Offerta Tecnica;
- 3. Busta C Offerta Economica.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

STELLA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

ART.12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può
 essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
 con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

f) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 13- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: BUSTA "A"

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura (Allegato 1);
- 2) DGUE;
- 3) Patto d'integrità (Allegato 3);
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSOE;
- 7) modello attestazione pagamento imposta di bollo;
- 8) eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- 9) eventuale documentazione per i soggetti associati;
- 10) dichiarazione familiari conviventi.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - Domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara/lotto e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti, anche giudiziari, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, nonché di essere stata informata circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella Disciplinare di gara, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità ivi descritte;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Agenzia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di accettare le disposizioni concernenti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni circa pagamenti e fatturazioni di cui all'art 30 del Disciplinare di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente (e/o l'eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n.82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.
 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e

specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed applicare il contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 11), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE dovrà essere compilato secondo il modello allegato (All.2).

In seguito alla compilazione, il PDF dovrà essere sottoscritto digitalmente e inserito nella Documentazione Amministrativa (Busta A).

I requisiti di partecipazione di cui al punto 6 devono essere dichiarati dal concorrente nella sezione IV "Criteri di selezione".

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. "Parte III: Motivi di esclusione

- lettera A" del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci;
- eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. "Parte III Motivi di esclusione-lettera D" prima riga del DGUE) si intende riferita a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 "Codice antimafia" (si veda al riguardo il Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 26/10/2016).

Si precisa che – come prescritto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 26 ottobre 2016 - l'indicazione dei nominativi dei singoli soggetti di cui ai

commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sarà richiesta al momento delle verifiche delle dichiarazioni rese.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per la corretta compilazione si invita il concorrente a prendere atto delle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE", emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare del 18/07/2016.

13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di

forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 14 – OFFERTA TECNICA: BUSTA "B"

L'Operatore Economico dovrà caricare a Sistema nella busta "Offerta tecnica", a pena di esclusione, la documentazione di seguito specificata.

- Secondo quanto richiesto dal Capitolato di gara il concorrente deve redigere il progettotecnico strutturato e sviluppato nei paragrafi sotto riportati:
 - 1. Modalità di selezione del personale: Il progetto dovrà descrivere in particolare gli strumentied i canali utilizzati per il reclutamento e la selezione del personale;
 - **2. Modalità di gestione del servizio:** Il progetto dovrà descrivere in particolare le soluzionimesse in atto volte al contenimento del turn over dei lavoratori;
 - **3. Piano di autocontrollo del servizio:** Il progetto dovrà descrivere il piano di autocontrollomesso in atto per garantire l'efficacia ed efficienza dello stesso;
- **4. Tempistiche per l'avvio del servizio:** Il progetto dovrà indicare, in particolare, i giorni effettiviper l'avvio del servizio;
- **5. Tempistiche per la sostituzione del personale:** Il progetto dovrà indicare, in particolare, i giorni effettivi per la messa a disposizione del personale sostituito a decorrere dalla richiesta dell'Amministrazione;
- 6. Profilo professionale del personale impiegato/CV: al progetto dovrà essere allegata l'elenco delle figure professionali inserite nella gestione del servizio (numero, qualifica, mansioni), con documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del personale proposto per l'espletamento del servizio richiesto nel capitolato speciale d'appalto, descrittivo e prestazionale, incluso il responsabile del servizio nella gestione dell'intero servizio sanitario. Sarà inoltre valuta la messa a disposizione del Responsabile di Servizio e di un'eventuale segreteria organizzativa/amministrativa;

7. Formazione: il progetto dovrà indicare il programma di formazione continua del personale coinvolto nel servizio;

Il progetto dovrà essere introdotto da un indice completo sia dei paragrafi che degli eventuali

allegati, e dovrà riportare il numero progressivo delle pagine.

Anche le pagine degli allegati dovranno essere progressivamente numerate ed espressamente richiamate nel progetto tecnico, con un numero identificativo (numero dell'allegato e/o riferimento pagina), cosicché la Commissione Giudicatrice possa consultarli in modo agevole ed inequivocabile.

Dato che tale fascicolo rivestirà un'importanza fondamentale per l'assegnazione del punteggio tecnico, si sottolinea che lo stesso dovrà essere composto nei paragrafi richiesti.

Lo sviluppo degli argomenti dovrà essere chiaro, specifico, sintetico, coerente e nell'ordine richiesto. Tutta la documentazione tecnica dovrà indicare ben visibile il nome dell'operatore/i partecipante/i.

Non verranno presi in considerazione testi ed altre produzioni standard, non riferite specificamente ai contenuti del Capitolato Tecnico. Non dovranno, pertanto, essere presentati/inseriti elaborati di carattere generale.

Il non attenersi alle istruzioni sopra indicate, potendo indurre condizioni di non corretta comparazione fra le varie Imprese offerenti o inutili lungaggini per la Commissione, sarà valutato ai fini dell'espressione dei punteggi qualitativi dell'offerta tecnica e potrà comportare una penalizzazione nell'attribuzione del punteggio qualitativo.

In caso di Associazione Temporanea d'Impresa, nella relazione tecnica andrà indicata la descrizione/suddivisione delle attività tra le singole associate ed analogamente tali indicazioni dovranno essere fornite dai Consorzi relativamente alla ripartizione tra le consorziate.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione a chiarimento di quella già presentata.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante del contratto da stipularsi all'esito dell'eventuale aggiudicazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

Tutti i documenti inseriti nelle buste amministrativa/e e tecnica/che non devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella busta C) pena l'esclusione dalla procedura di gara.

ART. 15 - OFFERTA ECONOMICA: BUSTA "C"

L'operatore economico inserisce su STELLA la documentazione economica. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, nell' apposito campo "Offerta economica", l'importo complessivo offerto rispetto alla base d'asta espresso in Euro, IVA esclusa, con massimo due cifre decimali e con modalità solo in cifre.

Nell' "Offerta economica", da inserirsi nell'apposito spazio, deve essere indicato :

- a) Il prezzo offerto per unità di misura IVA esclusa (Unità di misura: ORA);
- b) i costi del PERSONALE, ossia l'importo del costo della manodopera considerato;

I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale. L'offerta dovrà dare evidenza dei costi ed oneri richiesti.

Il prezzo complessivo offerto (I.V.A. esclusa), non dovrà essere superiore all'importo a base d'asta.

L'operatore economico viene ESCLUSO se l'offerta economica:

- contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- è espressa in modo indeterminato o fa riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
- è plurima o alternativa;
- è parziale (riferita a parti del servizio oggetto del presente appalto);
- non è stata formulata autonomamente;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 13.1 e dovrà avere validità di 365 giorni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in parola anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.

La presenza di prezzi od informazioni economico-finanziarie in buste diverse dalla Busta C, comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 16 -CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

TIPOLOGIA	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA	
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostantetabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi discrezionali di tipo "D" sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice mentre i punteggi di tipo "T" sono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

	Criteri di alutazione	Criterio motivazionale	Punti massimi
1	Modalità di selezione del personale	La soluzione proposta sarà valutata con riferimento agli strumenti ed ai canali utilizzati per il reclutamento e la selezione del personale, in termini di esaustività, concretezza, contestualizzazione ed efficacia	5 discreziona le
2	Modalità di gestione del servizio	La proposta sarà valorizzata con riferimento alle soluzioni messe in atto volte al contenimento del turn over dei lavoratori in termini di chiarezza espositiva e concretezza (ad esempio disponibilità di un pool di professionisti "jolly")	15 discreziona le
3	Piano di autocontrollo del servizio	Verrà valutato il piano di autocontrollo del servizio con riferimento a : numerosità e significatività degli elementi di verifica nel corso dell'esecuzione dell'appalto, strumenti di verifica utilizzati e usufruibilità da parte dell'Azienda (allegare esempi di check list, questionari, report, ecc), modalità e tempistiche della rendicontazione	10 discreziona le
4	Tempistiche perl'avvio del servizio	La proposta sarà valutata con riferimenti ai giorni effettiviprevisti per l'avvio del servizio inferiori rispetto a quanto richiesto da capitolato Numero giorni da 10 a 15: 1 punto Numero giorni da 5 a 10: 2 punto Numero giorni <5: 3 punti	3 tabellare
5	Tempistiche perla sostituzione del personale su richiesta dell'Amministrazi one	La proposta sarà valutata con riferimento ai giorni effettivi per la messa a disposizione del personale sostituito dal momento della richiesta dell'Azienda in termini di riduzione delle tempistiche rispetto a quanto richiesto da capitolato Numero giorni = 5: 0 punti Numero giorni = 4: 1 punto Numero giorni < 4: 2 punti	2 tabellare

6	Profilo professionale del personale impiegato/CV	La proposta sarà valutata sotto il profilo dell'esperienza professionale del personale che sarà impiegato nell'appalto. In particolare saranno valorizzate il numero e la durata di precedenti esperienze lavorative presso altri Pronto Soccorsi, DEA e Servizi SUEM. Sarà inoltre valutato: * il Profilo professionale del Responsabile del servizio (qualifica, esperienza, formazione), modalità e orari di reperibilità; * l'Indicazione della presenza di un'eventuale segreteria organizzativa e amministrativa.	30 discreziona le
7	Formazione	La proposta sarà valorizzata sotto il profilo della completezza del programma di formazione continua del personale coinvolto nel servizio di guardia attiva per le UUOO di Pronto soccorso	15 discreziona le
TOT	TALE		80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla <u>soglia</u> <u>minima di sbarramento</u> pari a 48/80 punti e riferita al punteggio tecnico complessivo.

La verifica circa il superamento o meno della soglia di sbarramento è effettuata prima della riparametrazione.

ll punteggio qualità (max 80 punti), verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, appositamente nominata sulla base della documentazione tecnica presentata.

L'assegnazione del punteggio qualità verrà suddiviso sulla base dei parametri di valutazione sopra descritti.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Saranno **escluse** dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica presentata, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche richieste dalla documentazione di gara.

I coefficienti che saranno utilizzati sono i seguenti:

PESI/COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (variabili da 0 a 1)

Giudizio insufficiente	≤ 0,24
Giudizio sufficiente	0,25-0,49
Giudizio discreto	0,50-0,69
Giudizio buono	0,70-0,89
Giudizio ottimo	0,90 - 1

La Commissione Giudicatrice esprimerà un giudizio per ogni criterio applicando i pesi di cui alla tabella sopraindicata.

Ad ogni impresa verrà quindi attribuito il punteggio qualitativo secondo la presente formula:

$$PQz = \sum n [Wi *V(z)i]$$

dove:

PQz = punteggio qualità offerta dell'impresa z

n = totale sub criteri di valutazione

Wi = punteggio attribuito al sub criterio (i)

V(z)i = peso attribuito all'offerta (z) rispetto al sub criterio (i)

I punteggi saranno trasformati in punteggi assoluti sulla base dei punti previsti per singolo parametro.

La Commissione giudicatrice, procederà, in una o più sedute riservate.

La Commissione Giudicatrice, al termine delle operazioni, redigerà apposito verbale.

Riparametrazione

Qualora la Ditta con il miglior punteggio complessivo di qualità non consegua il punteggio massimo di 80 punti, si procederà alla riparametrazione del punteggio qualitativo assegnando 80 punti a tale offerta e punteggio direttamente proporzionale alle altre offerte applicando la seguente formula:

$$PTRi = MPQ \times (PTi / PTmax)$$

dove:

PTRi= punteggio tecnico riparametrato conseguito dalla i-ma offerta tecnica;

PTi= punteggio tecnico conseguito dalla i-ma offerta tecnica risultante dalla valutazione della Commissione giudicatrice;

PTmax = punteggio tecnico più alto conseguito dalle offerte tecniche presentate per il Lotto in esame; MPQ= massimo punteggio tecnico conseguibile.

16.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'impresa concorrente, tra quelle ammesse, che avrà proposto l'offerta economica più bassa verranno attribuiti punti 20/100 alle altre punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

P = Pmax*(Vminoff/Voff)

dove:

Pmax corrisponde al Punteggio massimo;

Voff corrisponde al valore offerto;

VminOff corrisponde al valore minimo offerto.

Nell' attribuzione dei punteggi per il prezzo e per la qualità, l'Amministrazione utilizzerà due cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la seconda cifra decimale all'unità superiore se la terza è uguale o superiore a cinque.

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGIO

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà determinato come segue:

Ptoti = PT + PE

dove

Ptot i=punteggio totale attribuito al concorrente i;PT=somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE = punti attribuiti all'offerta economica

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo).

ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la valutazione delle offerte sarà nominata una commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77, comma 2, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero di 3 membri, esperti nel settore specifico cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice si occuperà della valutazione/esame/verifica delle offerte tecniche ed economiche degli Operatori Economici che concorrono per l'affidamento dei servizi oggetto della presente gara.

La Commissione Giudicatrice - in base alla documentazione tecnica prodotta dalla ditta offerenteprocederà sia a verificare il possesso dei requisiti minimi, pena l'esclusione, dando conto nel verbale delle motivazioni in merito alla non idoneità/non conformità a quanto richiesto, sia per le offerte idonee/conformi all'attribuzione del punteggio qualitativo, secondo i criteri di valutazione sopra indicati.

ART. 18- SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La gara verrà espletata con il metodo della procedura aperta e in modalità telematica.

La Stazione appaltante si riserva l'insindacabile diritto di non procedere all'aggiudicazione, laddove, pur in presenza di offerte valide, ritenga che l'aggiudicazione, per il prezzo offerto e per le condizioni tecniche fornite, non sia conveniente per l'Amministrazione potendosi rinvenire, sul mercato, condizioni più vantaggiose, senza che le Ditte concorrenti possano richiedere alcunché per il rimborso delle spese sostenute, ovvero per sopravvenute esigenze riorganizzative e/o di rimodulazione dei finanziamenti assegnati.

L' ASL si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'ASL si riserva, altresì il diritto di non procedere all'aggiudicazione o di revocare l'aggiudicazione, nel frattempo intervenuta, in caso di affidamenti da parte della CONSIP o della REGIONE LAZIO, qualora in tali affidamenti vengano proposte condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione. Anche in quest'ultimo caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. La valutazione della documentazione tecnica e dell'offerta economica verrà espressa dalla Commissione giudicatrice, nominata con apposita deliberazione, la quale esprimerà insindacabilmente i propri giudizi in applicazione dei metodi e criteri di aggiudicazione specificati nel presente Disciplinare di gara.

La prima seduta avrà luogo il giorno indicato sulla piattaforma STELLA.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma.

ART. 19 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b) redigere e adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante nella sezione

"Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione ai concorrenti immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

L'ASL si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

ART 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite STELLA ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 19.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica telematica cui gli operatori economici potranno assistere da remoto, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica telematica successiva cui gli operatori economici potranno assistere da remoto, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa attribuzione dei punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte precedentemente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica telematica cui gli operatori economici potranno assistere da remoto, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 21.

Al termine dei propri lavori, il RUP provvederà a stilare la graduatoria provvisoria e a formulare la

proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore del miglior offerente e a trasmetterla all'Amministrazione procedente. Anche in tale caso, qualora si individuino delle offerte che superano la soglia di anomalia, si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice.

ART. 21 – VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 2 e 2 bis del Codice, in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ammesse.

ART. 22 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del primo concorrente in graduatoria, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nel rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

A completamento di quanto suddetto, la Ditta aggiudicataria è tenuta, nei termini indicati all'atto dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, a presentare la seguente documentazione:

- a) Idoneo documento comprovante la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di una cauzione definitiva nella misura del 10%, dell'importo complessivo di aggiudicazione. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- b) Copia bilanci o estratto dei bilanci oppure Dichiarazione modello unico del triennio considerato comprensivi della ricevuta di invio;
- c) certificazione attestante l'avvenuto pagamento ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U n. 20 del 25/01/2017, delle spese relative alla pubblicazione sostenute dalla ASL di Frosinone.

L'importo dovuto per le spese di pubblicazione dovrà essere versato con bonifico bancario presso il tesoriere di cui al prospetto contemplato nell'art. 9 del presente Disciplinare, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di R.T.I.:

- copia autentica dell'atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e rappresentanza alla Impresa capogruppo;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti, in termini percentuali, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate;

In caso di Avvalimento:

- copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'aggiudicataria a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'intera durata dell'appalto.
- Ove l'Avvalimento avvenga nei confronti di Impresa che appartenga al medesimo Gruppo: dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi.

In caso di Subappalto:

- Richiesta scritta di autorizzazione al subappalto;
- Contratto di subappalto;
- Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

d) Nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto;

e)Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria dall'Ente appaltante.

Trascorso inutilmente il termine fissato nella comunicazione di aggiudicazione, è facoltà della A.S.L. di Frosinone a dichiarare la decadenza della ditta aggiudicataria, incamerare la cauzione provvisoria e procedere all'affidamento del servizio alla ditta che segue in graduatoria; diversamente si procederà nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo nei termini e con le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'Informativa Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia, intestata a favore della ASL di Frosinone, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della ASL di Frosinone, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il contratto potrà essere stipulato in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all'art. 32 del Codice e cioè: mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito dell'aggiudicazione definitiva e all'esecuzione delle obbligazioni

contrattuali previste in capo all'aggiudicatario.

ART. 23 – RISOLUZIONE

La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 108 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della somministrazione delle forniture, l'Azienda ASL di Frosinone si riserva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

Detta risoluzione avverrà mediante nota inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- grave e continua violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente disciplinare e non eliminati a seguito di diffida formale;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte della società, della fornitura, contestata regolarmente; sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- esecuzione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., delle transazioni relative al presente appalto eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale;
- avvenuta applicazione di almeno 3 penali in un anno e comunque non più di 5 penali per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, la ASL di Frosinone ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 24 – RECESSO

Il recesso interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 109 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La ASL di Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse attivata una convenzione CONSIP o venisse aggiudicata una gara d'appalto, centralizzata oppure aggregata, per la fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 21 sexies L. 241/1990 e s.m.i., con gli effetti di cui all'art.1373 c.2 c.c., senza che l'aggiudicatario possa

avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 26 – ANTICORRUZIONE

L'Aggiudicatario deve impegnarsi a rispettare i principi generali enunciati nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale Anti Corruzione della ASL di Frosinone, pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda www.ausl.frosinone.it, promuovendone l'osservanza tra i propri dipendenti e collaboratori, e si impegna al completo rispetto degli stessi.

Eventuali inosservanze danno titolo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del danno all'immagine e onorabilità dell'ASL di Frosinone.

ART. 27- MODIFICHE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DEL CONTRATTO

Le modifiche soggettive ed oggettive del contratto sono ammesse nei soli casi limiti e con le modalità specificate e descritte dall'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i.

ART. 28 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, pena la revoca dell'affidamento, dovrà prestare una garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e rilasciata dai uno soggetti di cui all'articolo 93, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% o a diversa percentuale a secondo dell'importo complessivo di aggiudicazione, iva esente, nella quale dovrà essere riportata una espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione Appaltante.

In caso di R.T.I. la garanzia dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia di cui al precedente periodo sarà progressivamente svincolata con gli automatismi previsti dall'art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 29 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E DISPOSIZIONI CIRCA PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura
- alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conticorrenti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura mensile posticipata, secondo il canone mensile stabilito offerto. Alla fattura dovranno essere allegati in copia, i relativi documenti di trasporto e di smaltimento quando previsti.

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto, attestata dal competente Direttore della Esecuzione del contratto (DEC) che sarà nominato con la Delibera di aggiudicazione.

La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione del servizio e dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118".

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell'art.3 comma 1 e si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema Pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente Ufficio Liquidatore sull'espletamento della fornitura; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la Ditta a sospendere la fornitura né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

Durante l'esecuzione dell'appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione si riserva di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno. La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale.

Con la sottoscrizione della presente clausola, la Ditta esprime il proprio consenso ai sensidell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora); in tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento.

La Ditta è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, ove applicabili, relativi al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.

In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL FROSINONE è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di aggiudicazione a soggetti che hanno partecipato alla gara in forma associata, la fatturazione nei confronti di questa Azienda sarà ad opera della sola mandataria.

ART. 30 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Frosinone, rimanendo espressamente

esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti da questa Azienda Sanitaria sono trattati, ovvero utilizzati, per le seguenti finalità:

- a) gestione delle procedure di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali l'interessato ha deciso spontaneamente di partecipare;
- b) (in caso di aggiudicazione) instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con questa Azienda Sanitaria;
- c) selezione e gestione del bando/concorso per il quale l'interessato ha presentato spontaneamente la propria candidatura e gestione dell'eventuale rapporto conseguente;
- d) adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.

La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo 679/2016:

- sull'assolvimento delle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati a partecipare a bandi di gara pubblicati da questa Azienda Sanitaria;
- sull'assolvimento degli obblighi legali cui è soggetta questa Azienda Sanitaria per effetto della organizzazione e gestione di bandi di gara;

Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alle suindicate finalità, deve, pertanto, considerarsi obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile la partecipazione del soggetto interessato al bando di gara pubblicato da questa Azienda Sanitaria.

Qualora questa Azienda dovesse trattare dati che il Regolamento definisce "particolari" in quanto idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ogni trattamento potrà avvenire solo in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Europe0 679/2016 ovvero previa idonea informativa ed esplicito consenso espresso per iscritto dall'interessato.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente paragrafo "Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso" e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non

corretti ed accessi non autorizzati.

I dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle attività correlate alla organizzazione e gestione dei bandi di gara e per l'assolvimento degli obblighi di legge.

In caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale con questa Azienda Sanitaria, i dati predetti verranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione dello stesso per l'espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge.

In ambito aziendale sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati personali trasmessi dall'interessato, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, solo soggetti autorizzati al trattamento o responsabili interni del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza ed appartenenti alle unità operative dell'azienda ed alle strutture amministrative della stessa.

Dei dati personali degli interessati possono venirne a conoscenza anche soggetti esterni fornitori di beni e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati personali in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con la scrivente Azienda Sanitaria e che sono pertanto nominati responsabili del trattamento.

I dati personali trasmessi dall'interessato potranno inoltre essere comunicati, in adempimento ad obblighi di legge, contrattuali o ordini di pubbliche autorità o autorità giudiziarie a:

- a. forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria;
- b. soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte l'Azienda (compagnie assicurative, consulenti legali, etc.).

La scrivente Azienda non effettua trasferimento di dati personali all'estero.

Qualora ciò sia necessitato dalla natura dell'attività di un responsabile del trattamento, con cui questa Azienda intrattiene un vincolo contrattuale per la fornitura di un bene o di un servizio, questa Azienda potrebbe autorizzare il trasferimento all'estero di tali dati qualora il paese estero in cui i dati siano trasferiti sia da considerarsi adeguato in relazione alle decisioni adottate dalla Commissione Europea e, pertanto, garantisca gli stessi o analoghi diritti che la normativa europea sulla protezione dei dati personali garantisce agli interessati in ambito europeo.

Laddove, invece, il trasferimento dei dati personali riguardi un paese estero per cui non sussista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il trasferimento potrà avvenire solo previo espresso e specifico consenso dell'interessato e con il presidio di adeguate salvaguardie e misure di sicurezza che saranno valutate ed adottate in relazione al caso concreto.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria di Frosinone.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell'art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall'Azienda Sanitaria di Frosinone è il dott. Carlo Baldesi, il quale può essere contattato attraverso il seguente indirizzo email :carlo.baldesi@aslfrosinone.it

La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) riserva (artt. 15-23), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si comunica che l'interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento:

- · l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi;
- · la rettifica o l'aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti o non aggiornati;
- · la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non necessario o illegittimo;
- · la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse opposto al loro trattamento;
- · di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati personali forniti e che lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare, laddove tecnicamente fattibile;
- · di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni caso possibile per l'interessato proporre reclamo all'Autorità Garante dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Roma.

ART. 32 – NORME E CONDIZIONI FINALI

La formulazione dell'offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo la Stazione Appaltante all'assegnazione del servizio.

L'Azienda Sanitaria di Frosinone si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di rinviare i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte possano vantare diritti o pretese di sorta.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente Disciplinare di Gara, nel Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.